

Art. 1 - ATTO COSTITUTIVO.

In data 2 luglio 1978, secondo quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto Sociale e successive modificazioni e integrazioni è stato costituito il Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta (C.R.P.V.A.), in sostituzione del precedente C.R. costituitosi a Torino il 13/10/70.

Esso estende la sua giurisdizione su tutta la Regione del Piemonte e sulla Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. del Piemonte e della Valle d'Aosta, ciascuna rappresentata da una propria Delegazione.

Agli effetti dell'atto costitutivo le Sezioni si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto.

Art. 2 - SEDE DEL C.R.P.V.A.

Il C.R.P.V.A. ha sede legale presso la residenza o il domicilio o la dimora del Presidente protempore in carica.

A discrezione del Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.) del C.R.P.V.A. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito Regionale.

Art. 3 - ORGANI DEL C.R.P.V.A.

Sono organi del C.R.P.V.A.:

- a) L'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni o loro Delegati;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.);
- c) Il Collegio Sindacale Regionale (C.S.R.).

Art. 4 - SCOPI DEL C.R.P.V.A..

Il C.R.P.V.A.:

- Sovrintende alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento delle Sezioni nella Regione (art. 50 Statuto Sociale) e successive modificazioni e integrazioni.
- Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci, Soci e Soci, direttamente o mediante un Collegio di Proviviri; nomina i Delegati Regionali in seno all'Assemblea Generale A.R.I.;
- Tramite il C.D.R. nomina i Rappresentanti A.R.I. nella Commissione d'esame per il conseguimento della patente di radiooperatore, presso l'Ispettorato Territoriale del Ministero competente.
- Tramite il C.D.R. provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza relativamente alla quota associativa A.R.I. (ristorni), trattenendo una percentuale (che verrà stabilita dal Comitato stesso), per le proprie spese di gestione (art. 5 Statuto Sociale).
- Provvede, tramite il C.D.R., a tenere i contatti con le Autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I. in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto. Promuove d'intesa

con le Sezioni, tutte le attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni.

Allo scopo di soddisfare quanto dettato in questo articolo, il C.D.R. può avere un proprio sito web con dominio registrato e utilizzare sistemi social network.

Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE.

L'Assemblea del C.R.P.V.A. è composta da due Delegati, per ogni Sezione, delle Regioni sulle quali il C.R.P.V.A. ha giurisdizione.

In caso di impedimento permanente o temporaneo di uno o di entrambi i Delegati, la sostituzione dovrà essere ratificata al C.R.P.V.A. dalla Sezione interessata e notificata a cura del Presidente o del Segretario della Sezione stessa.

I Delegati di Sezione di norma saranno il Presidente di Sezione, mentre il secondo Delegato potrà essere un Consigliere del Direttivo di Sezione o un Socio nominato dall'Assemblea di Sezione fra i propri Soci.

I Delegati di Sezione non hanno diritto a compenso alcuno da parte del C.R.P.V.A..

Le Assemblee del C.R.P.V.A. potranno essere ordinarie o straordinarie e svolgersi in presenza o in via telematica (videoconferenza).

È possibile, in casi particolari e, a discrezione del C.D.R., una formula mista (presenza e videoconferenza), per allargare la possibilità di partecipazione. L'Assemblea ove si effettueranno le elezioni degli Organi del C.R.P.V.A. (C.D.R. e C.S.R.) deve essere necessariamente effettuata in presenza.

È prescritta la convocazione di almeno un'Assemblea Ordinaria all'anno da effettuarsi, di norma, entro il 31 marzo e, comunque, non oltre il 30 giugno.

Nell'Assemblea Ordinaria, che verrà convocata come dal comma precedente, il C.D.R. sottoporrà i rendiconti ed una sintesi delle attività svolte a livello regionale.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Nell'Assemblea Ordinaria il Collegio Sindacale Regionale presenterà una breve relazione sui rendiconti.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo Regionale e, su richiesta delle Sezioni che rappresentino numericamente un terzo dei Soci Ordinari iscritti o dal Collegio Sindacale Regionale, per le elezioni dei nuovi Organi del C.R.P.V.A. (C.D.R. e C.S.R.) o nel caso ne ravvisi le necessità.

Quando l'Assemblea è in presenza, la convocazione della stessa avverrà – preferibilmente - in un capoluogo di Provincia, salvo non si ravvisi da parte del C.D.R. diversa opportunità.

Tutti i Soci del C.R.P.V.A. possono assistere all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto.

Il C.D.R., solo se richiesto da particolari motivi tecnici e/o organizzativi, può invitare alle proprie riunioni Soci A.R.I. e/o esperti esterni di taluni settori di attività, limitatamente alle proprie competenze. In nessun altro caso è consentita la presenza di persone estranee all'Associazione che non siano state invitate dal C.D.R.

6 - QUORUM DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO.

L'Assemblea del C.R.P.V.A. è deliberativa solo se rappresenta la maggioranza semplice, ovvero il 50% + 1 dei voti rappresentati ed è valida solo se è presente il Presidente o un Vice Presidente, con precedenza di anzianità associativa, nonché il Segretario o il Vice Segretario Regionale.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide se in prima convocazione otterranno la maggioranza semplice (50%+1) dei voti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida se le Sezioni presenti rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti totali.

I Delegati delle Sezioni disporranno di un numero di voti a seconda del numero di Soci A.R.I. Ordinari ed effettivi appartenenti alla loro Sezione, desunto dal tabulato dei Soci aventi diritto al voto, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, come ricavato dal tabulato fornito della Segreteria Generale e cioè:

- un voto alle Sezioni sino a 25 Soci;
- due voti alle Sezioni da 26 a 50 Soci;
- tre voti alle Sezioni da 51 a 150 Soci;
- quattro voti alle Sezioni con più di 151 Soci.

Ogni Delegazione di Sezione, la cui nomina dovrà essere comunicata prima dell'Assemblea a mezzo mail o PEC, potrà disporre un massimo di quattro voti, in base al numero dei Soci aventi diritto al voto, ricavato dal tabulato pervenuto dalla Segreteria Generale aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nelle votazioni delle Assemblee Ordinarie o Straordinarie e nelle riunioni del C.D.R., in caso di parità nel risultato delle votazioni, prevale il voto del Presidente del C.R.P.V.A.

Il presente Regolamento può essere modificato con Assemblea Straordinaria. Solo in questo caso è prescritta la maggioranza del 75% dei voti rappresentati nell'Assemblea.

Art. 6.1 - CONVOCAZIONI.

Le comunicazioni di convocazione delle Assemblee sono di esclusivo compito del Segretario Regionale o del Vice Segretario, in caso di impedimento da parte del Segretario e dovranno essere inviate agli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di convocazione, se si tratta di Assemblea Ordinaria e 15 giorni prima se si tratta di Assemblea Straordinaria.

La convocazione dovrà contenere le indicazioni della località dove si terrà l'Assemblea, l'indirizzo completo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e l'eventuale documentazione relativa agli stessi.

La convocazione sarà inviata alle Sezioni a mezzo mail e/o PEC, come fornite dalle Sezioni alla Segreteria del C.R.P.V.A.

In caso di Assemblea in via telematica, la Segreteria del C.R.P.V.A. notificherà almeno sette (7) giorni prima della data stabilita la piattaforma utilizzata, il relativo link di accesso, nonché le modalità di accesso e di identificazione dei Delegati.

Le Sezioni potranno chiedere di inserire argomenti o interpellanze all'ordine del giorno; dette richieste saranno inserite all'O.d.G. nella prima Assemblea utile.

Tutte le deliberazioni assembleari sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate tramite posta mail, PEC o, i casi particolari, in mancanza della PEC con raccomandata A.R., alle Sezioni e/o ai Soci interessati, entro i 15 giorni successivi, anche con un semplice estratto del verbale. Nel caso di comunicazioni a carattere generale, le Sezioni provvederanno a comunicarle sollecitamente a tutti i Soci.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci e per le Sezioni delle Regioni sulle quali il C.R.P.V.A. ha giurisdizione.

Nessuna obbligazione di nessun genere può essere assunta di fronte a terzi, se non sia stata debitamente autorizzata dall'Assemblea. In nessun caso l'Assemblea può essere autorizzata ad assumere obbligazioni cambiari.

Art. 7 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO.

Su convocazione dei Sindaci, secondo gli stessi tempi indicati per le convocazioni delle Assemblee, il C.R.P.V.A. si riunirà per le elezioni del Consiglio Direttivo Regionale.

Le cariche in seno al C.D.R. sono assolutamente non retribuite, salvo il rimborso di spese giustificate, debitamente documentate per incarichi specifici attribuiti dal C.R.P.V.A. e deliberate dal C.D.R.

Il C.D.R. è formato da sette membri, di cui sei (6) eletti dai Delegati del Piemonte partecipanti all'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni tra i suoi componenti effettivi (Delegati), tra coloro che hanno già ricoperto in passato la carica di Consigliere o di Sindaco Regionale e/o di Presidente di Sezione del Piemonte, ovvero fra coloro che possono assicurare una sufficiente esperienza associativa. La votazione avverrà con scheda unica, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.

Il settimo membro del Consiglio Direttivo Regionale non sarà votato dall'Assemblea dei Delegati di Sezione, ma dovrà essere nominato dall'Assemblea dei Soci della/e Sezione/i della Valle d'Aosta.

Il verbale dell'Assemblea di detta/e Sezione/i dovrà essere allegato agli atti dell'Assemblea dei Delegati di Sezione.

Al Consigliere nominato dalla Valle d'Aosta spetta una carica di Vice Presidente, rappresentante la Valle d'Aosta.

In caso di parità di voti tra due Candidati, decide l'anzianità d'iscrizione all'A.R.I.

Le candidature dovranno essere appoggiate da almeno tre Delegati di tre diverse Sezioni e, salvo diversa disposizione del C.S.R., potranno essere presentate prima dell'inizio dell'Assemblea in cui si terranno le elezioni.

I Candidati devono essere Soci effettivi, in regola con la quota associativa dell'anno in corso e rispettare quanto stabilito dall'art. 13.1 del Regolamento di Attuazione (R.d.A.) allo Statuto ARI.

I neo Consiglieri eletti devono riunirsi non oltre il quindicesimo giorno da elezioni avvenute per la nomina del Presidente, del Vice Presidente per il Piemonte, del Segretario, del Vice Segretario e del Cassiere/Tesoriere, mediante votazione a scrutinio segreto.

Entro i successivi sette giorni la formazione del nuovo C.D.R. deve essere comunicata alla Segreteria Generale A.R.I. e alle Sezioni, nonché pubblicata su eventuali Social network del C.R.P.V.A.

Il C.D.R. è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro (4) Consiglieri, tra i quali il Presidente o un Vice Presidente, il Segretario o il Vice Segretario ed è deliberante a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre (3) volte consecutive, viene dichiarato decaduto dal C.D.R.

Il Segretario ed il Vice Segretario verranno nominati su proposta del Presidente, con l'approvazione del C.D.R.

Il C.D.R. attua le direttive del C.R.P.V.A. al quale risponde del suo operato.

Il C.D.R. si riunisce su richiesta del Presidente, ogni volta che egli ne ravvisi la necessità.

I Membri del C.D.R. durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti per un massimo di tre (3) mandati consecutivi. Il C.D.R. decade per le dimissioni di due suoi Membri.

In caso di dimissioni o di decadenza di un Membro, il C.D.R. dovrà provvedere alla sua sostituzione ricorrendo all'istituto della cooptazione, che dovrà essere esercitato nell'ambito dei Candidati non eletti alle ultime elezioni, oppure indicando apposite elezioni per colmare il posto vacante.

In caso di dimissioni del Presidente il C.D.R. s'intende decaduto, ma potrà ottenere la riconferma esplicita da parte dell'Assemblea.

L'incompatibilità della Carica di Consigliere del C.D.R. deve intendersi rispetto a tutte le altre Cariche associative a livello nazionale; non esiste incompatibilità con le cariche a livello Sezionale.

Art. 7.1 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta il C.R.P.V.A. in tutte le sedi;

- presiede le riunioni del C.R.P.V.A. e del C.D.R.;
- provvede alla attuazione delle deliberazioni del C.R.P.V.A. e delle deliberazioni assunte a livello Nazionale;
- convoca le riunioni del C.D.R. e le Assemblee ordinarie e straordinarie del C.R.P.V.A.;
- dispone per la convocazione delle Assemblee straordinarie, quando richieste dal C.S.R. o da un terzo delle Sezioni;
- esercita in casi di provata ed evidente urgenza, i poteri del C.R.P.V.A., anche Rappresentando il C.R.P.V.A. alle Assemblee Generali Nazionali, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo;
- adempie a tutte le funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del C.R.P.V.A.

Art 7.2 - I VICE PRESIDENTI.

Preso atto che nel C.D.R. sono previsti due Vice Presidenti, rispettivamente rappresentanti delle due Regioni, di norma il Vice Presidente, con maggior anzianità associativa, sostituirà il Presidente e ne assumerà le prerogative in caso di ogni suo impedimento ed adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente con maggior anzianità di iscrizione al Sodalizio assume le funzioni del Presidente, ma non la carica, solo per l'ordinaria amministrazione, unicamente per il tempo strettamente necessario per ripristinare, tramite elezioni, il nuovo C.D.R.

Art. 7.3 - IL SEGRETARIO.

Il Segretario è nominato tra i Consiglieri eletti, su proposta del Presidente e coadiuva il Presidente o il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni;

E' Segretario delle riunioni e con il Presidente o il Vice Presidente ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni; tiene la corrispondenza del C.R.P.V.A.;

Il Segretario può ricoprire contemporaneamente, su decisione del C.D.R., il ruolo di Cassiere; in tal caso tutti gli adempimenti del Cassiere sono dovere del Segretario.

Art.7.4 - IL VICE SEGRETARIO.

Sostituisce il Segretario e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento; in mancanza del Segretario ne assume le funzioni e redige i verbali, in caso di riunione o di Assemblea.

Art. 7.5 - IL CASSIERE.

Il Cassiere, se nominato, tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa; le operazioni di cassa, al di fuori dell'ordinaria amministrazione, sono effettuate con firma congiunta del Presidente.

Art. 8 - IL COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente del Collegio Sindacale in carica convoca la Assemblea del C.R.P.V.A. per l'elezione del Collegio Sindacale Regionale (C.S.R.).

Il Collegio Sindacale Regionale (C.S.R.) è composto da tre Membri Effettivi, più due Sindaci Supplenti.

I Sindaci sono eletti in Assemblea a scrutinio segreto tra coloro che si sono candidati e presentati da almeno tre Sezioni.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre (3) anni e i componenti possono essere rieletti per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.

Il Collegio Sindacale, a sua volta nomina il proprio Presidente.

In caso di dimissioni di un Membro, sarà cooptato un Sindaco supplente mediante surroga del primo tra i candidati non eletti.

Il supplente rimane in carica sino allo scadere del triennio. Il Sindaco assente ingiustificato per due (2) volte consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito dai Sindaci in carica, come da comma precedente.

In caso di dimissioni di due Sindaci prima dello scadere del triennio, il Presidente del C.R.P.V.A. indice nuove elezioni unicamente per eleggere il Collegio Sindacale.

I nuovi eletti restano anch'essi in carica sino allo scadere del triennio in corso.

Il C.S.R. si riunisce ogni qualvolta ne ravvisi le necessità.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del C.S.R. e uno dei Sindaci avrà la funzione di Segretario verbalizzatore.

L'incompatibilità della Carica di Sindaco del C.S.R. deve intendersi rispetto a tutte le altre Cariche associative a livello nazionale; non esiste incompatibilità con le cariche a livello Sezionale.

Art. 8.1 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.

- Il C.S.R., coadiuvato dalla Segreteria del C.R.P.V.A., convoca la Assemblea del C.R.P.V.A. per le elezioni del C.D.R. e del C.S.R.;
- Verifica la regolarità delle elezioni, in particolare controlla l'organizzazione delle elezioni e lo scrutinio dei voti;
- Il C.S.R. per meglio espletare quanto determinato dai due punti precedenti, può emanare un Regolamento Referendario al quale tutti i Soci dovranno attenersi;
- In caso di dimissione del Presidente del C.R.P.V.A., il C.S.R. convoca l'Assemblea del C.R.P.V.A. durante la quale si potrà riconfermare esplicitamente il C.D.R., oppure effettuare nuove elezioni che si terranno nel corso della medesima Assemblea, che sarà effettuata in presenza.
- Controlla ogni verbale, documento, atto, libro pertinente la vita associativa del C.R.P.V.A.;
- Controlla ed aggiorna l'eventuale libro del patrimonio del C.R.P.V.A. il quale potrà essere costituito da donazioni e da lasciti fatti da Soci A.R.I., nonché da terzi;
- si assicura che ogni atto degli Organi del C.R.P.V.A. non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e con il Regolamento Regionale;
- ha il potere di denunciare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria del C.R.P.V.A. e in caso di gravi inadempienze e manchevolezze, potrà ricorrere al Consiglio Nazionale;
- ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza di indire la Assemblea straordinaria del C.R.P.V.A.;
- provvede a dare la corretta interpretazione al Regolamento Regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo;
- provvede per iscritto a dare il suo parere al C.R.P.V.A. sui Regolamenti di Sezione e loro modifiche.
- ha facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci Nazionale ed i Collegi Sindacali di Sezione.

Art. 9 - INCARICHI SPECIALI.

Il Collegio dei Probiviri sarà nominato dal C.D.R. ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per dirimere eventuali divergenze tra Soci e Soci, tra Sezioni e Sezioni, tra Soci e Sezioni ed avrà il compito, di emettere, entro 30 giorni dal mandato ricevuto, un lodo arbitrale scritto.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri scelti fra i Soci che abbiano compiuto i 40 anni di età ed almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'A.R.I. Il più anziano di iscrizione all'A.R.I. dei tre Membri è il Presidente di diritto.

L'incarico di Probiviri è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese giustificate, debitamente documentate e successivamente deliberate dal C.D.R.

Il C.D.R. del C.R.P.V.A. ha facoltà di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti, oppure a Soci delle Regioni rappresentate.

Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito del mandato ricevuto e dovranno rendere conto del loro operato al C.D.R. del C.R.P.V.A.

Gli incarichi speciali sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese giustificate, debitamente documentate e successivamente deliberate dal C.D.R.

Art. 10 - LE SEZIONI.

Almeno 25 Soci effettivi già appartenenti a una Sezione A.R.I., possono riunirsi per fondare una nuova Sezione.

I Soci che hanno avanzato istanza inoltreranno richiesta scritta al Presidente del C.R.P.V.A., con la firma e le generalità di tutti i richiedenti.

Il C.D.R. del C.R.P.V.A. verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, esprimerà un primo parere motivato, sulla fattibilità di costituzione della Sezione stessa.

Contemporaneamente il C.D.R. del C.R.P.V.A. informerà il Collegio Sindacale della richiesta di costituzione di una nuova Sezione.

L'autorizzazione definitiva alla costituzione e al funzionamento della nuova Sezione dovrà essere deliberata dai Delegati di Sezione riuniti nella prima Assemblea utile del C.R.P.V.A., convocata dopo l'avvenuta richiesta, sentito anche il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea del C.R.P.V.A. fisserà anche la competenza territoriale della nuova Sezione, rispettando il principio che le Sezioni hanno competenza unicamente nel Comune dove è stata costituita e non possono avere più Sedi in Comuni diversi.

Nello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione.

Le Sezioni Capoluogo di Provincia hanno competenza sul proprio Comune di costituzione e su tutti i comuni della Provincia dove non sono costituite altre Sezioni, fatto salvo diversi accordi deliberati nell'Assemblea del C.R.P.V.A.

Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio Regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale né con il presente Regolamento.

Tale Regolamento dovrà essere sottoposto al vaglio del C.S.R. del C.R.P.V.A. e, successivamente, all'Assemblea del C.R.P.V.A. per l'approvazione entro due (2) mesi dalla costituzione definitiva della Sezione.

Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria attività al C.R.P.V.A. almeno una volta all'anno, inviando una relazione sull'andamento e sulle attività sociali svolte in Sezione.

Le Sezioni hanno l'obbligo, entro 15 giorni dalle avvenute elezioni degli Organi di Sezione, di comunicare contemporaneamente al C.R.P.V.A. e alla Segreteria Nazionale A.R.I., la composizione del C.D., dei C.S. e il/i relativo/i Sindaco/i Supplente/i di Sezione, ivi compresi i Soci Delegati al C.R.P.V.A.

Qualsiasi variazione della composizione degli Organi sezionali intervenuta nel corso del mandato, deve essere comunicata contemporaneamente alla Segreteria Generale ARI e al C.R.P.V.A. entro 15 giorni dalla medesima.

Ogni e qualsiasi atto o comunicazione ufficiale delle Sezioni alla Segreteria Generale A.R.I. dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, in copia, alla Segreteria del C.R.P.V.A. allo scopo di facilitare il coordinamento dell'azione sociale.

Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo, avere un proprio domicilio legale e, per le Sezioni con più di 50 Soci, un Collegio Sindacale composto da almeno due Sindaci Effettivi, più un

Sindaco Supplente. Per le Sezioni con meno di 50 Soci è previsto un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente.

Il numero totale dei componenti del C.D. di Sezione deve essere dispari ma non dovrà essere inferiore a tre (3) Consiglieri con le cariche così ripartite: Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Il numero minimo totale dei componenti degli Organi di Sezione (CD e CS) non dovrà essere inferiore a 5 da intendersi come 3 Consiglieri (Presidente, Vice Presidente e un Consigliere, un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente.

Sarà facoltà del C.D di Sezione conferire l'incarico di Segretario ad un Consigliere o avvalersi di un Socio della Sezione; in questo caso, il Socio parteciperà alle riunioni senza diritto di voto.

Le deliberazioni delle Sezioni non implicano alcuna responsabilità patrimoniale o legale per il C.R.P.V.A.

Le Sezioni potranno chiedere al C.D.R. di discutere in merito a particolari argomenti di competenza della Sezione; in tal caso, se le Sezioni lo riterranno opportuno potranno far intervenire presso la propria Sede in presenza o in videoconferenza, uno o più Membri del C.D.R. o del C.S.R., per esprimere eventuali determinazioni di merito.

Per queste riunioni i componenti del C.D.R. o del C.S.R. interverranno a titolo gratuito, salvo rimborso spese giustificate, debitamente documentate e successivamente deliberate dal C.D.R.

I Delegati di Sezione al C.R.P.V.A. restano in carica, di norma, tre anni seguendo le scadenze del C.D.R.

In caso non sia possibile inviare PEC alle Sezioni, per difetto delle medesime, il costo delle raccomandate A.R. sarà addebitato alle Sezioni.

Due o più Sezioni, con un numero limitato di Soci e nell'eventualità lo ritenessero opportuno potranno riunirsi in Gruppi Territoriali, a norma dell'art. 16.5 del Regolamento di Attuazione allo Statuto ARI.

I Gruppi Territoriali andranno approvati dall'Assemblea del C.R.P.V.A. che deciderà anche le modalità di raggruppamento, sedi, composizione degli Organi di sezioni e territorio di competenza.

Art. 10.1 - Scioglimento delle Sezioni.

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire, di fatto, o d'ufficio:

- di fatto, se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione della attività associativa con maggioranza semplice dei Soci (50%+1);
- d'ufficio, se vengono a mancare gli scopi sociali associativi, l'Assemblea del C.R.P.V.A. su proposta del C.D.R. deciderà lo scioglimento della Sezione con votazione a maggioranza semplice,
- d'ufficio, se per gravi e motivate ragioni, per inadempienza a quanto dettato da questo Regolamento l'Assemblea del C.R.P.V.A. su proposta del C.D.R. deciderà lo scioglimento della Sezione con votazione a maggioranza semplice,
- d'ufficio, per prolungata inattività della Sezione, l'Assemblea del C.R.P.V.A. su proposta del C.D.R. deciderà lo scioglimento della Sezione con votazione a maggioranza semplice.
- di fatto, lo scioglimento delle Sezioni, su proposta del C.D.R., all'Assemblea potrà avvenire nel caso che il numero dei Soci Ordinari effettivi iscritti scenda al di sotto di otto (8).

Se il numero dei Soci Ordinari effettivi di una Sezione risulta inferiore a otto (8) il C.D.R. in alternativa allo scioglimento potrà proporre il raggruppamento della Sezione con altra/e Sezione/i, come indicato dall'art. 15.4 del Regolamento di Attuazione allo Statuto A.R.I.

Art. 11 - I SOCI.

I Soci A.R.I. residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta devono far parte di una sola Sezione della rispettiva Regione.

Ogni Socio A.R.I., nell'ambito della Regione, può iscriversi a qualsiasi Sezione, ma è obbligato a farne parte per almeno un anno. In caso di variazione di Sezione dovrà comunicarlo alla Segreteria del C.R.P.V.A.

La domanda d'ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata solo attraverso una qualunque Sezione della Regione, la quale sola sarà tenuta a esprimere il parere richiesto dagli Organi centrali.

Le domande dovranno poi essere inoltrate, obbligatoriamente e per conoscenza, al C.D.R. del C.R.P.V.A.

Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell' A.R.I. e al suo Regolamento di Attuazione.

NOTA TRANSITORIA.

Tutte le Sezioni e i Soci del C.R.P.V.A., a far parte dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea Generale A.R.I. competente, entro e non oltre sessanta (60) giorni, dovranno adeguarsi al presente Regolamento.

In caso contrario sarà l'Assemblea del C.R.P.V.A. , su proposta del C.D.R. a deliberare lo scioglimento d'ufficio della medesima come da Art.11.1 del presente Regolamento.

INDICE

- Art. 1 - ATTO COSTITUTIVO.
- Art. 2 - SEDE DEL C.R.P.V.A..
- Art. 3 - ORGANI DEL C.R.P.V.A..
- Art. 4 - SCOPI DEL C.R.P.V.A..
- Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE.
- Art. 6 - QUORUM DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO.
- Art. 6.1 - CONVOCAZIONI.
- Art. 7 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO.
- Art. 7.1 IL PRESIDENTE.
- Art. 7.2 I VICE PRESIDENTI.
- Art. 7.3 IL SEGRETARIO.
- Art.7.4 IL VICE SEGRETARIO.
- Art. 7.5 IL CASSIERE.
- Art. 8 - IL COLLEGIO SINDACALE
- Art. 8.1 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.
- Art. 9 - INCARICHI SPECIALI.
- Art. 10 - LE SEZIONI.
- Art. 10.1 SCIoglimento DELLE SEZIONI.
- Art. 11 - I SOCI.
- NOTA TRANSITORIA

=====

Letto, discusso ed approvato nell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni tenutasi a Asti (in videoconferenza), in data 28 settembre 2023 e nell'Assemblea Generale Ordinaria ARI di Perugia in data 18 maggio 2024 e successivo CDN del 19/09/2024.

*Il presente Regolamento Unificato annulla e sostituisce i precedenti approvati in Torino alle date:
22/4/1979, 23/1/1983, 29/5/1983, 25/4/1986, 21/10/1990, 21/10/1993, 27/02/1994, 29/05/1994,
22/01/1995, 15/06/97, 27/2/2000, 26/02/2006.*